

Traduzione¹

Accordo tra il Governo della Confederazione svizzera e il Governo del Pakistan concernente l'apertura dei crediti di trasferimento

Conchiuso il 22 giugno 1964

Entrato in vigore il 22 giugno 1964

(Stato 22 giugno 1964)

Il Governo svizzero

e

il Governo pakistane,

desiderosi di permettere all'economia pakistane di completare la propria attrezzatura mediante acquisti in Svizzera, onde ne sia incrementato lo sviluppo economico del Pakistan, hanno stabilito di agevolare l'apertura di crediti di trasferimento in favore delle operazioni di pagamento relative a determinate forniture.

A questo scopo, i due Governi hanno convenuto quanto segue:

1. Alle disposizioni del presente Accordo sono soggette soltanto le forniture svizzere di attrezzature ed installazioni importanti destinate allo sviluppo economico del Pakistan e per le quali, per la loro stessa natura, si giustifica un lungo periodo di ammortamento.
2. L'importo totale delle forniture svizzere di attrezzature, per le quali sono concessi crediti di trasferimento, è stabilito a quarantatre milioni di franchi svizzeri.
3. Ai fini del presente Accordo, l'espressione «Crediti di trasferimento» indica i crediti aperti al governo pakistane da banche svizzere. Questi crediti di trasferimento hanno l'unico scopo di rimettere a disposizione del Governo pakistane le somme che gli importatori pakistani abbiano pagato, in franchi svizzeri, a fornitori svizzeri determinati, al momento della spedizione di detti beni.
4. Una convenzione speciale è conclusa fra le banche svizzere da una parte e il Governo pakistane dall'altra, concernente l'apertura dei crediti di trasferimento relativi alle forniture menzionate al numero 1.
5. I crediti di trasferimento devono riferirsi a determinati contratti di fornitura. Tutti i contratti di fornitura devono essere approvati dalle competenti autorità svizzere e pakistani.

RU 1965 65

¹ Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. ted. della presente Raccolta.

6. Per tutti gli affari registrati dal presente Accordo e approvati dalle competenti autorità dei due Paesi, il Governo pakistaneese si impegna a versare, in franchi svizzeri liberi ed effettivi e secondo i termini stipulati, gli interessi e gli ammortamenti contrattuali risultanti dalla concessione di questi crediti di trasferimento, alle banche svizzere.
7. Il Governo pakistaneese esenta le banche svizzere da ogni contributo fiscale o imposta pakistaneese su (o in relazione con) i crediti di trasferimento disciplinati dal presente Accordo, come anche sugli interessi maturati per questi crediti.
8. Il Governo svizzero agevola, nei limiti delle sue competenze, la conclusione di contratti di fornitura.
9. Il presente Accordo, non diminuirà, in nessun modo, le possibilità di forniture di attrezzature svizzere al Pakistan a condizioni normali di pagamento e di trasferimento fuori del proprio ambito.
10. Il presente Accordo deve essere ratificato; esso tuttavia entra in vigore già il giorno della firma. A contare dal 1° luglio 1965, ciascuna Parte può significare all'altra la sua intenzione di disdire l'Accordo. Questo perde allora ogni effetto dopo tre mesi a contare da tale notificazione ma resta, tuttavia, applicabile ai contratti conclusi durante la sua validità, e ciò fino a completo scioglimento dei medesimi.

Fatto in doppio esemplare, a Berna, il 22 giugno 1964, in lingua tedesca e inglese, i due testi facenti parimente fede.

Per il governo
della Confederazione svizzera:

E. Stopper

Per il governo
del Pakistan:

H. Rahman

Protocollo d'applicazione

L'Accordo sui crediti di trasferimento, concluso oggi tra il Governo della Confederazione svizzera e il Governo del Pakistan è completato dalle disposizioni seguenti:

1. I due Governi intendono che le disposizioni uniformi, recate qui sotto, si applichino a tutte le questioni rette dall'Accordo precitato:
 - a. l'acquirente pakistaneese paga al fornitore svizzero, in franchi svizzeri liberi ed effettivi,
 - (i) il dieci per cento del valore totale del contratto di fornitura il giorno della firma di quest'ultimo ;
 - (ii) il novanta per cento del valore fatturato di ogni fornitura, il giorno della spedizione.Il Governo pakistaneese mette a disposizione dell'acquirente pakistaneese, al cambio del giorno, le somme corrispondenti, in franchi svizzeri, necessarie ai pagamenti summenzionati;
 - b. per poter mettere a disposizione degli importatori pakistanesi le somme in franchi svizzeri corrispondenti ai pagamenti dei 90 per cento di cui alla lettera a (ii), il Governo pakistaneese preleverà, dal credito di trasferimento, una somma equivalente in franchi svizzeri;
 - c. ciascun credito di trasferimento deve essere rimborsato mediante rate semestrali uguali entro dieci anni a contare dal giorno in cui è stato utilizzato. La prima rata scade secondo i termini stipulati sei mesi prima di questa data.
2. Con l'accettare che una determinata fornitura sottostia all'Accordo, le autorità competenti dei due Paesi si obbligano ad accordare tutte le facoltà necessarie a realizzare il negozio.
3. Il Governo pakistaneese esonera i fornitori svizzeri da ogni contributo fiscale o imposta pakistaneese su (o in relazione con) i crediti (inclusi gli interessi maturati) stanziati per forniture disciplinate dall'Accordo.
4. La somma di quarantatré milioni di franchi svizzeri, prevista nell'articolo 2 dell'Accordo, sarà liberata immediatamente dopo la firma del medesimo.

Fatto in doppio esemplare, a Berna, il 22 giugno 1964, in lingua tedesca e inglese, i due testi facenti parimente fede.

Per il governo
della Confederazione svizzera:

E. Stopper

Per il governo
del Pakistan:

H. Rahman

Scambio di lettere del 22 giugno 1964Il direttore della Divisione del commercio²

Berna, 22 giugno 1964

Eccellenza,

Riferendomi all'Accordo sui crediti di trasferimento, conchiuso e firmato oggi tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo del Pakistan, ho l'onore di proporle che l'intesa tra le autorità competenti, di cui al numero uno dell'Accordo, per l'applicazione, alle singole forniture, delle disposizioni concordate, sia effettuata come segue:

- (i) Sono autorità competenti: per la Svizzera, la Divisione del commercio del Dipartimento federale dell'economia pubblica³; per il Pakistan, il Dicastero degli affari economici, segreteria presidenziale;
- (ii) Ciascuna autorità può proporre all'altra, per il tramite dell'Ambasciata di Svizzera a Karaci, di assoggettare all'Accordo una fornitura determinata di attrezzature svizzere. Questa proposta, e l'assenso dell'altra autorità, saranno considerate come costituenti l'intesa di cui al numero 1 dell'Accordo.

Propongo inoltre che le autorità indicate qui sopra (i) siano parimente competenti per approvare, giusta l'articolo 5 dell'accordo, i contratti di fornitura.

Le sarei grato ove volesse significarmi il consenso del Governo del Pakistan alle proposte fatte per la presente.

Colgo quest'occasione per rinnovare a Sua Eccellenza i sensi della mia alta considerazione.

E. Stopper

² Oggi: Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

³ Oggi: Dipartimento federale dell'economia (DFE).

Il direttore della Divisione del commercio⁴

Berna, 22 giugno 1964

Eccellenza,

Durante i negoziati conclusi con l'accordo in data odierna, le due delegazioni hanno stabilito quanto segue circa al punto 1 a (ii) del protocollo d'applicazione:

Se il contratto stipulato tra il fornitore svizzero e l'acquirente pakistano prevede che una parte del valore fatturato deve essere trattenuta o depositata in garanzia, nei limiti usuali, e che pertanto il credito di trasferimento sia utilizzato, quanto a detta parte, soltanto alla scadenza, la parte corrispondente del credito di trasferimento deve essere rimborsata come se fosse stata utilizzata al momento della spedizione.

Le sarei grato di volermi confermare l'accordo del Governo del Pakistan sulla disposizione recata qui sopra.

Colgo quest'occasione per rinnovare a Sua Eccellenza l'espressione della mia massima considerazione.

E. Stopper

⁴ Oggi: Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

